


ARTICOLO PRENOTATO AL N. 676/2025  
DEL MODELLO 2/A/SG  
Oggi 24/09/2025  
IL CANCELLIERE

  
CANCELLIERE  
Antonio Pesce

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 15/2025

Sent. N. 61/2025

Rep. N. 87/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO**

*Prima Sezione Civile*

*Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano GUGLIELMO	Presidente
dott. Maria IANDIORIO	Giudice rel. est.
dott. Pasquale RUSSOLILLO	Giudice

Nel procedimento portante il n. 119 / 2025 P.U.

Su ricorso di:



**SALVATO ALBERTO (C.F. SLVLR74S19F839S)**

*Ricorrente*

con l'assistenza del gestore della crisi Avv. Angela Ambrosio, nominata dall'OCC Ordine dei commercialisti di Avellino  
ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

*Rilevato che:*

con ricorso depositato il 2 settembre 2025, per il tramite del sopra indicato gestore della crisi, SALVATO ALBERTO ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio esponendo: 1) di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale perché imprenditore minore (agente di commercio); 2) di versare in condizione di sovraindebitamento, ovvero sia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e che, pertanto, la sua situazione economico/finanziaria è caratterizzata dalla definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

al ricorso è allegata la relazione del gestore della crisi contenente la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo della domanda ed illustrativa della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269 co. 2 CCII); trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, la menzionata relazione contiene anche l'attestazione relativa alla possibilità di apprensione di una quota dei redditi futuri; l'istruttoria è consistita nell'acquisizione delle produzioni documentali allegate al ricorso;

*Considerato che:*

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del ricorrente, da presumersi coincidente con la residenza, è ubicato in Atripalda (AV), alla via A. Gramsci, n. 47;

l'art. 268 C.C.I. non prevede, neppure in caso di apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, la predisposizione di una proposta e di un piano diretti alla soddisfazione dei creditori;

da ciò derivano due conseguenze:

1) la procedura di regolazione dell'insolvenza va aperta senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori: si veda, al riguardo Trib. Verona, sent. 20/09/2022, secondo cui *"il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori"* (reperibile sul web);

2) le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell'attivo previa predisposizione di un programma di liquidazione; ed invero, secondo Trib. Treviso, Sez. II, 22/6/2017, *"benché la scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14-ter della legge n. 3 del 2012, quale alternativa alla proposta di composizione della crisi, possa essere rimessa al debitore, la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di tale procedimento non consente, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, al debitore di disporre liberamente. La legge, infatti, non prevede la possibilità di revocare detto decreto; altresì, la fase esecutiva, che a tale provvedimento consegue, resta, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 4, della citata legge n. 3, aperta sino alla completa esecuzione del programma. Tra l'altro, gli interessi sottesi a tale procedura, collegati per lo più al soddisfacimento di tutti i creditori in ossequio alla regola della par condicio, non possono cedere rispetto ad una personale valutazione sulla non convenienza delle procedura nell'esclusivo interesse del debitore"* (reperibile sul web);

ai fini dell'apertura del procedimento occorre verificare: a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura *de qua*, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.; b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;

ai suddetti requisiti, in caso di ricorso proposto da debitore persona fisica, se ne aggiunge uno ulteriore, vale a dire l'esistenza di utilità presenti o concretamente realizzabili in prospettiva futura, e ciò in quanto all'incapiente è invece riservata la speciale procedura di esdebitazione diretta prevista dall'art. 283 CCII (Trib. Busto Arsizio, decr. 28/9/2022,

secondo cui *“nell’ipotesi in cui il patrimonio attivo da distribuire ai creditori concorsuali – privilegiati e chirografari – sia irrisorio o nullo, essendo sufficiente solo a soddisfare il credito prededucibile, l’apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe priva di qualsiasi utilità concreta per i creditori medesimi. Pertanto, in casi come quello esposto, il debitore, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, deve richiedere l’esdebitazione dell’incapiente ai sensi dell’art. 283 CCIP”*; in senso analogo Trib. Rimini, 5/10/2023; Trib. Palermo 30/9/2022 e Trib. Milano 2/9/2021, tutte reperibili sul *web*);

la necessaria verifica di un attivo distribuibile ai creditori è condizione confermata, in caso di procedura proposta da debitore persona fisica, dal disposto dell’art. 268 co. 3 CCII quarto periodo nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024 (cfr. Trib. Avellino decr. 26/11/2024, secondo cui *“non può, pertanto, esservi accesso alla procedura di insolvenza quando il ricorrente non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura ed analogamente, in caso di procedura familiare, quando tutti i membri della famiglia si trovino nella medesima condizione di incapacità”*);

della disponibilità di utilità distribuibili ai creditori e, dunque, dell’assenza delle condizioni per l’accesso alla diversa procedura esdebitatoria prevista dall’art. 283 CCII deve dare atto il gestore della crisi con la relazione prevista dall’art. 269 co. 2 CCII, la quale non assume di per sé valore prova, ma costituisce elemento informativo suscettibile di libero apprezzamento da parte del Tribunale alla luce delle complessive risultanze istruttorie;

Ritenuto che:

nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni di legge per l’apertura della liquidazione controllata;

quanto al presupposto soggettivo, la liquidazione controllata è procedura liquidatoria a carattere residuale, riservata ad ogni sovraindebitato che non abbia accesso alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali;

SALVATO ALBERTO è un agente di commercio, titolare di un’impresa individuale, ed ha assolto all’onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall’art. 2 lett. d) CCII; l’attivo patrimoniale è infatti di valore irrisorio, atteso che l’operatività è assicurata esclusivamente dall’utilizzo di un’autovettura a noleggio e non

risulta la titolarità di altri beni aziendali; l'ammontare dei ricavi, desumibile dalla dichiarazioni dei redditi in atti è nel triennio anteriore inferiore ad euro duecentomila, attestandosi su valori prossimi ad € 30.000 lordi annui; l'indebitamento complessivo, attestato dal gestore della crisi, è pari ad € 200.000 circa e dunque inferiore alla soglia di euro cinquecentomila;

sussiste poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, nella specie comprovato: a) dalla mancanza di flussi finanziari che consentano di adempiere le obbligazioni scadute nell'arco di dodici mesi, come comprovato dal rapporto fra reddito netto, pari a € 2.400 circa mensili, e rata mensile del debito scaduto, pari ad oltre sedicimila euro (cfr. C.App. Brescia 4/10/2023, reperibile sul *web*); b) dall'indisponibilità di liquidità pregresse o di beni di pronta liquidazione che consentano l'integrale soddisfazione dei creditori;

venendo al requisito dell'esistenza di disponibilità da porre al servizio della massa passiva della procedura, va anzitutto rilevato che il reddito del ricorrente consente di far fronte alle esigenze personali e familiari con adeguata eccedenza da destinare ai creditori;

non può escludersi che la procedura di liquidazione controllata sia aperta quando l'unico attivo realizzabile è costituito dalle eccedenze reddituali, a condizione che esse superino - nel periodo di durata minima della procedura, pari ad un triennio dall'apertura ai sensi dell'art. 272 co. 3 CCII - i costi di procedura stimati fino alla sua conclusione cfr. App. Ancona, 17/05/2024; Trib. Rimini, 12/12/2023, reperibili sul *web*);

sul punto, l'attestazione del gestore della crisi resa ai sensi dell'art. 268 co. 3 CCII rappresenta il principale elemento informativo, ma ciò non toglie che le conclusioni ivi esposte vadano verificate in termini di completezza e ragionevolezza alla luce degli ulteriori riscontri disponibili;

spetta al giudice delegato determinare in via definitiva la quota di redditi (stipendi, pensioni, salari, crediti aventi carattere alimentare) da ritenersi sottratta dall'attivo della procedura ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII, ragion per cui in questa sede deve soltanto valutarsi in via incidentale se possano esservi disponibilità distribuibili al netto della prededuzione; dall'esame delle dichiarazioni dei redditi emerge che il ricorrente può contare su un reddito netto mensile medio di € 2.000,00 circa calcolato su dodici mensilità a cui si aggiungono gli

assegni per il mantenimento delle due figlie non economicamente autosufficienti, per un'entrata familiare totale di € 2.400,00 circa, tenuto conto della circostanza che la coniuge è priva di occupazione;

l'esistenza di utilità distribuibili si ricava dalla seguente tabella nella quale si tiene conto che:

1) la quota reddituale estranea alla procedura non può essere inferiore al maggior valore fra l'importo dei redditi impignorabili e l'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente ISEE relativo alla composizione del nucleo familiare; 2) gli oneri prededucibili, ex art. 6 lett. a) e d) CCII, devono almeno includere: i compensi dell'OCC e del liquidatore, unitariamente determinati fino all'esito del procedimento; le spese di giustizia, di apertura del conto corrente, gestione della procedura e di realizzazione dell'attivo; 3) la prevedibile durata della procedura in assenza di altri beni da liquidare è pari a tre anni;

<i>Voci</i>	<i>+/-</i>	<i>Attivo distribuibile</i>
Reddito netto annuale (12 mensilità) x 3 anni	+	€ 86.400 (2.400 mensili)
Quota estranea alla procedura (importo maggiore fra assegno sociale maggiorato e reddito impignorabile)	-	€ 77.522,87 (assegno sociale aumentato famiglia 4 persone)
Compenso OCC/liquidatore calcolata su eccedenza distribuibile e passivo risultante da elenco	-	€ 500,00
Spese generali (si ipotizza circa il 5 % dell'attivo distribuibile)	-	€ 450,00

*lx*

Attivo prevedibilmente distribuibile ai creditori concorsuali (compresi <i>advisors</i> che hanno assistito il debitore)	=	€ 7.927,13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------

alla luce di tutto quanto sopra, la domanda è meritevole di accoglimento e va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare, in questa fase, le cause dell'indebitamento o l'esistenza di atti in frode, in quanto trattasi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 CCII;

in presenza di atti revocabili spetta al liquidatore intraprendere o proseguire azioni dirette a farli dichiarare inefficaci a beneficio della massa secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 CCII);

devono essere assunti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 270 CCII:

- l'individuazione del giudice delegato avviene secondo criteri tabellari;
  - non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del gestore della crisi quale liquidatore;
- come già chiarito la determinazione della quota di reddito estranea alla procedura spetta al giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, trattandosi di disposizione estranea al contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata, diversamente da quanto previsto per la liquidazione del patrimonio dall'art. 14 quinquies lett. f) della l. 3/2012;
- la natura del presente procedimento svoltosi in assenza di contraddittorio e su ricorso dello stesso debitore esclude ogni statuizione in punto di spese

P.Q.M.

**dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di SALVATO ALBERTO (C.F. SLVLRT74S19F839S)**

a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO;**

D'AW ANGELA ANGIOSIO

b) nomina Liquidatore ✓, che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, a comunicare la presente sentenza al datore di lavoro del ricorrente per le finalità indicate in motivazione, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; disponendo altresì che il nominato liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII; 4) prima della comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ne riferisca al giudice delegato con sollecita informativa;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;

d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni **novanta** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;

✓  
R

e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, disponendo che nel caso in cui gli stessi continuino ad essere occupati dal debitore o dai suoi familiari in assenza di autorizzazione o da terzi privi di titolo opponibile alla procedura, il liquidatore ne ottenga con urgenza la liberazione nelle forme di cui all'art. 216 co. 2 CCII;

f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;

g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;


h) per gli effetti di cui all'art. 282 CCII dispone che, in prossimità del decorrenza dei tre anni dall'apertura della presente procedura, il liquidatore trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non ancora interamente soddisfatti e al debitore una relazione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari, oltre che sul giudizio in corso e le operazioni di liquidazione che potranno in ogni caso proseguire, e ciò al fine di favorire la presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato e di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 23/09/2025

IL GIUDICE EST.

dot. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE

dot. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

24/09/2025

CANCELLIERE  
Anthonia Festa

